

SEZIONE V.

*Corrispondenza estera.*

Art. 86.

Il Governo dirige la corrispondenza postale coll'estero; ne determina le condizioni ed i prezzi; fa e rinnova cogli Uffici esteri le convenzioni che giudica convenienti.

SEZIONE VI.

*Disposizione generale.*

Art. 87.

Il Governo prescrive i Regolamenti per il servizio e per la difesa della regalìa delle Poste. Tali Regolamenti potranno essere muniti di sanzioni penali, con che le pene pecuniarie non eccedano lire cinquecento, e le affittive il carcere di mesi tre.